



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCILLA GATT

Seduta del 18/10/2017

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27.05.2014, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 11.06.2009, **il ricorrente**, insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario in sede di reclamo, si rivolge all'Arbitro, contestando genericamente il mancato rimborso di tutti gli oneri non goduti e anticipatamente corrisposti.

Costitutosi, **il resistente** eccepisce, oltre alla trasparenza delle condizioni economiche come enunciate nel contratto e allegati, anche la congruità dei rimborsi già riconosciuti in sede di estinzione anticipata del finanziamento in conformità alle clausole contrattuali. In particolare eccepisce:

- a) la non ripetibilità delle commissioni bancarie in ragione della relativa natura *up front*;
- b) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, compresa la provvigione versata all'intermediario del credito, in ragione della congruità delle somme già restituite a titolo di componente *recurring* delle commissioni medesime;
- c) l'avvenuta restituzione di un rimborso pari ad euro 441,15, quanto al premio assicurativo.

DIRITTO

Con riguardo al punto a), relativo alla richiesta di rimborso delle **commissioni bancarie**, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui nella



formulazione dei contratti gli intermediari sono tenuti a esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*) e quali, invece, maturino nel corso dello svolgimento del rapporto (costi *recurring*). A tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in percentuale purché con modalità e termini tali da consentire al cliente medesimo di verificarne l'attinenza ad una attività effettivamente preliminare o continuativa (cfr. **Coll. Coord. nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016**). In assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare al cliente, secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. anche **Coll. Coord. n. 6167/2014**).

Nel caso di specie, il contratto dedotto in giudizio non descrive chiaramente quali siano i costi *up front* e quali siano i costi *recurring*. Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione di euro 124,00 a titolo di commissioni bancarie.

Con riguardo al punto b), relativo alla richiesta di rimborso della **commissione di intermediazione**, si riporta integralmente quanto esposto sopra al punto a). Pertanto, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso pari a euro 4.026,28 (tenuto conto del rimborso già effettuato pari ad euro 4.119,28).

Con riguardo al punto c), relativo alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi si rammenta il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, **Coll. Roma n. 3978/2015; Coll. Coord. n. 6167/2014**), secondo cui nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. **Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 125-sexies TUB; la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011**).

In considerazione di quanto rilevato dovrà essere riconosciuta la somma di euro 182,65 a titolo di oneri assicurativi (tenendo conto di quanto già restituito al cliente dalla compagnia assicurativa, pari ad euro 441,15).

In conclusione, con riguardo alle richieste di cui ai punti a), b) e c) si riconosce il diritto alla corresponsione della somma complessiva di euro 4.332,93.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.332,93.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI